

TUTELA DAI DANNI DA CALORE - INDICAZIONI DELL'ISPETTORATO DEL LAVORO

L'esposizione eccessiva allo **stress termico** determina l'aumento del rischio infortunistico soprattutto per i lavoratori la cui attività non sia svolta occasionalmente all'aperto.

Novità

Con la Nota n. 5056 del 13 luglio 2023 e in ragione delle condizioni climatiche in atto, l'Ispettorato nazionale del Lavoro ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei propri Uffici periferici sui profili di tutela dei lavoratori per i rischi legati ai danni da calore.

Valutazione del rischio di danni da calore

Per lo svolgimento della Valutazione del rischio di danni da calore, l'Ispettorato rimanda al "Portale Agenti Fisici" a cura di Inail. Inoltre, potrà farsi riferimento anche al Progetto "Work Climate", avviato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche a maggio 2023: il sito web di progetto contiene numerose informazioni utili per sensibilizzare i datori di lavoro e i lavoratori sul rischio in parola.

Infine, è disponibile, in italiano, la "Heat at work – Guidance for workplaces" (Esposizione al calore sul lavoro: orientamenti per i luoghi di lavoro), edita dall'Agenzia europea per la Sicurezza - EUOSHA.

In questa sede evidenziamo che ai fini prevenzionistici, tra le misure volte a ridurre i rischi del lavoro in condizioni di calore ci sono:

- *gli orari di lavoro (le ore più calde della giornata sono comprese nell'intervallo 14:00 – 17:00);*
- *le mansioni;*
- *le attività che richiedono intenso sforzo fisico;*
- *l'utilizzo di dispositivi di protezione individuale;*
- *l'ubicazione del luogo di lavoro;*
- *la dimensione aziendale;*
- *le caratteristiche anagrafiche e di salute di ogni singolo lavoratore.*

Richiesta Cigo

In caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o "percepite" in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, l'azienda può richiedere la **cassa integrazione guadagni ordinaria** evocando la causale "**eventi meteo**".

Si considerano elevate le temperature **superiori a 35° centigradi**.

Nella domanda di Cigo e nella relazione tecnica da allegare, l'azienda deve solo:

- indicare le giornate di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa e
- specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l'entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.

Indipendentemente dalle temperature rilevate, la Cigo è riconosciuta in tutti i casi in cui il **responsabile della sicurezza dell'azienda** dispone la **sospensione delle lavorazioni** in quanto **ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori**, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive. [Circolare Inps n. 139/2016 e Messaggio Hermes Inps n. 1856/2017].

Pertanto, durante lo svolgimento dell'attività ispettiva, l'ispettore dovrà porre attenzione alla presenza nel DVR e nel Pos, ove applicabile, della valutazione del rischio da calore e delle misure di prevenzione e protezione previste.

In caso di carenza di tale valutazione, la **ripresa delle lavorazioni** interessate è **condizionata all'adozione di tutte le misure necessarie** atte ad evitare o ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione.